

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE  
LE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE  
DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA  
A.S. 2025/26, 2026/27, 2027/28**

**IPOTESI**

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 16.30 presso la Sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

**TRA**

la parte pubblica rappresentata da Marco Bussetti – Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

**E**

i rappresentanti delle OO.SS. Regionali del Comparto Istruzione e Ricerca, Settore Scuola

CISL FSUR Sandra E. Biolo

FLC CGIL Michael Cacciato

SNALS CONFSA Daniela Avanzi

FEDERAZIONE GILDA UNAMS Fabrizio Reberschegg

ANIEF assente

Premesso che l'Amministrazione Centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e le OO.SS. nazionali comparto Istruzione e ricerca – settore scuola, in data 10 luglio 2025, hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito "CCNI")

**LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto**

1. Il presente contratto, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.8.2012 n. 135, e nell'art. 1, comma 69, della Legge 107/2015, unitamente al testo di ipotesi di C.C.N.I. siglato in data 10 luglio 2025, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applica al personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo e individua, per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 i criteri e definisce le modalità, a livello regionale, per la determinazione dei posti e cattedre disponibili per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, nonché ulteriori criteri e modalità di utilizzazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 e 12 del CCNI.
2. Nell'ambito delle operazioni, occorrerà tener presente, in particolare, l'art. 1 comma 2 del CCNI che così dispone: *"Il presente contratto, nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca, è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati."*

## DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 2

#### Quadro delle disponibilità e loro impiego nelle operazioni

1. Al fine di formare il maggior numero di posti e di cattedre possibili, al massimo su tre comuni limitrofi, vicini e facilmente raggiungibili, gli Uffici di Ambito territoriale, denominati da ora A.T., provvedono ad associare gli spezzoni orari, fino al completamento dell'orario d'obbligo di cattedra o di servizio.
2. I Dirigenti degli A.T. predispongono il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per profilo professionale, per quanto concerne il personale ATA, e distinto per ordine e grado di scuola, per quanto concerne il personale docente:
  - dopo aver recepito quanto contenuto all'art. 2 comma 6 CCNI che prevede che "il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità";
  - in esito altresì alle operazioni di ottimizzazione della cattedra di cui al successivo articolo 3.
3. Il quadro complessivo di tutte le disponibilità è comprensivo dei posti dell'organico dell'autonomia e dei posti dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto, nonché dei posti autorizzati in deroga dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, in base alla normativa vigente.

Il suddetto quadro dovrà contenere:

- i posti vacanti e disponibili residuati dopo le operazioni di mobilità e all'esito delle immissioni in ruolo e all'esito degli accantonamenti per le immissioni in ruolo da effettuarsi successivamente al 31.08, con presa di servizio immediata;
  - i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, per tutti gli ordini e gradi di scuole;
  - tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i posti e gli spezzoni derivanti da part-time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, i posti di sostegno e ATA anche in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, i posti che si rendono disponibili per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni in altra provincia, nonché i posti vacanti e/o disponibili nell'organico a seguito della prosecuzione e/o della relativa evoluzione delle attività regionali e/o provinciali che hanno una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, già avviati nello scorso anno;
  - l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado;
  - le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione AM12 ex A-22 - italiano, storia e geografia - e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola;
  - i posti di ufficio tecnico;
  - i posti di italiano A-23;
  - gli eventuali posti derivanti dalla diffusione della pratica musicale della scuola primaria.
4. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo e analitico delle disponibilità, predisposto dai singoli A.T. verrà portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del CCNI e reso noto mediante pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali, almeno 24 ore prima delle operazioni.  
Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS., in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.



5. Fermo restando il divieto di rifacimento delle operazioni già effettuate, per le richieste di utilizzazione che non siano state soddisfatte nel corso delle precedenti operazioni, sarà possibile ottenere il rientro nella scuola di precedente titolarità nel caso di disponibilità sopravvenuta a seguito di provvedimento di assegnazione provvisoria in uscita e/o provvedimenti di altra natura. Le suddette operazioni non potranno in alcun caso pregiudicare quelle precedentemente effettuate.
6. Qualora il numero di personale interessato dalle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria sia inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario. Devono essere pertanto coperti prioritariamente i posti vacanti fino al 31 agosto, quindi i posti cattedra disponibili fino al 30 giugno e, successivamente, i posti con orario inferiore a cattedra.

### **Art. 3**

#### **Ottimizzazione delle cattedre per diverso completamento**

1. I docenti titolari di cattedra orario esterna, per i quali non sia stato possibile procedere al riassorbimento dell'orario all'interno della scuola di titolarità, ai sensi dell'art. 2, comma 6 CCNI, possono chiedere di completare l'orario in altra istituzione scolastica diversa da quella di originario completamento, ferme restando sia la sede di titolarità sia il numero di ore nella medesima classe di concorso. Il diverso completamento può essere chiesto nell'istituto viciniore rispetto a quello di titolarità assegnato inizialmente in organico di diritto o garantendo l'eventuale continuità didattica. La domanda è prodotta dagli interessati all'A.T. di competenza, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione; tale termine è fissato per il solo a.s. 25/26 in 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

### **Art. 4**

#### **Scambio di posto tra coniugi o parti dell'unione civile**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, per il personale docente ed educativo e dell'art. 17, comma 9, per il personale ATA del CCNI, a conclusione di tutte le operazioni previste dal CCNI potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi o parti dell'unione civile, anche tra province diverse della regione Veneto. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti dello stesso ordine e/o grado, classe di concorso e tipologia, ovvero a posti dello stesso profilo, per quanto concerne il personale ATA, e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale è disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa istituzione scolastica. Le eventuali domande devono pervenire all'Ufficio Ambito Territoriale di destinazione e, per conoscenza, all'Ufficio Ambito Territoriale di appartenenza, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione; tale termine è fissato per il solo a.s. 25/26 in 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

### **Art. 5**

#### **Assegnazioni provvisorie di personale docente e ATA titolare in scuole del comune di Venezia**

1. Il personale docente e ATA titolare in scuole del comune di Venezia, che è area metropolitana, possono richiedere l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune medesimo, purché sia:
  - da centro storico a isole o terraferma;
  - da isole a centro storico o terraferma;
  - da terraferma a centro storico o isole.



## PERSONALE DOCENTE

### Art. 6

#### Destinatari e criteri delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

1. Le categorie di destinatari dei provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria sono elencate, rispettivamente, all'art. 2 e all'art. 7 del CCNI.
2. La sequenza delle operazioni dovrà rispettare quanto stabilito dalle disposizioni nazionali.
3. Qualora siano esaurite le fasi di utilizzazione previste dal CCNI per il personale in esubero, e permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi saranno assegnati, a cura dell'Ambito Territoriale competente, a disposizione dell'Istituzione Scolastica di precedente titolarità indicata nella domanda di utilizzazione. In assenza della domanda, l'interessato sarà assegnato d'ufficio alla sede.  
L'utilizzo in altro ordine e grado di scuola si applica, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali richiesti, esclusivamente a personale appartenente a ruoli e/o a classi di concorso in esubero e fino al riassorbimento del medesimo.  
In tal caso, qualora il docente venga utilizzato su cattedra o spezzone appartenente a ordine o grado di scuola superiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha diritto all'attribuzione del maggior trattamento economico, ai sensi dell'art. 10, comma 10 del CCNL 29.11.2007 limitatamente alle ore prestate in tale ordine o grado.  
Analogamente si procede in caso di utilizzazione in classi di concorso della Tabella A degli Insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classe di concorso in esubero in possesso del prescritto titolo e nei limiti dell'esubero.
4. I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione e/o titolo di studio, da autocertificare all'atto della convocazione o della presentazione o della regolarizzazione della domanda. Tale operazione non può in ogni caso comportare oneri ulteriori nella costituzione del quadro delle disponibilità né ritardi nell'esecuzione delle operazioni.
5. In riferimento all'art. 2, comma 1, lettera f), ultima parte, del CCNI, è assicurata la priorità nell'utilizzo, a prescindere dal punteggio, al personale docente che ha già prestato servizio, per almeno un anno, rispettivamente presso i CPIA (ex CTP) e le scuole carcerarie. In caso di concorrenza di più aspiranti prevarrà il numero di anni di servizio prestati presso i CPIA (ex CTP) e le scuole carcerarie. Ai fini della conferma nelle predette scuole il servizio deve essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.

### Art. 6bis

#### Criteri specifici per l'utilizzazione del personale docente per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

Per l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria dei docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria si fa riferimento all'art. 7 bis del CCNI.





## Art. 7

### Proroghe su posti di sostegno e nuovi utilizzi

1. Sono disposte d'ufficio sui posti disponibili di sostegno, le proroghe delle utilizzazioni nei confronti delle seguenti categorie di personale:

- docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a ruoli o classi di concorso in esubero;
- docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a ruoli o classi di concorso in esubero.

Nel caso in cui il numero di docenti da prorogare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, di cui alla tabella annessa al CCNI, avendo comunque cura di assicurare nella misura massima possibile, la continuità educativa nei confronti dei medesimi alunni.

2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio dovrà presentare apposita rinuncia all'Ambito territoriale competente, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione; tale termine è fissato per il solo a.s. 25/26 in 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Le operazioni di proroga a domanda hanno la precedenza sulle nuove domande di utilizzo sul sostegno.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, let) c, è disposta l'utilizzazione d'ufficio sul posto di sostegno, dei docenti in esubero in possesso del relativo titolo di specializzazione.

## Art. 8

### Utilizzazione dei docenti su posti di sostegno in caso di trasferimento dell'alunno (posto rapporto 1 a 1)

I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento ad altra scuola dell'alunno affidato ai docenti medesimi per l'intero orario di cattedra (rapporto 1 a 1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall'alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l'anno scolastico.

## INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

## Art. 9

### Destinatari e criteri delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

1. Con riferimento agli insegnanti di religione cattolica, si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 4 del CCNI.
2. Gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono di norma confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente (all'art. 2, comma 11, del CCNI).
3. Gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado che trovano nella scuola di servizio, rispetto all'organico di diritto, una riduzione delle ore d'insegnamento fino a un quinto dell'orario d'obbligo, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni (art. 2, comma 7, del CCNI).



## PERSONALE EDUCATIVO

### Art. 10

#### Destinatari e criteri delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Con riferimento al personale educativo, si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 10 del CCNI.

## PERSONALE A.T.A.

### Art. 11

#### Destinatari e criteri delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

1. Le categorie di destinatari dei provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria sono elencate, rispettivamente, all'art. 11 e all'art. 17 del CCNI.
2. La sequenza delle operazioni dovrà rispettare quanto stabilito dalle disposizioni nazionali.

### Art. 12

#### Copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A.

1. Terminate le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, per la copertura degli ulteriori posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo quanto previsto dall'art. 14, CCNI, comma 1 e 2, previa pubblicazione di apposito Interpello al rispettivo Albo e sito, con l'indicazione delle sedi disponibili e della tipologia di personale cui l'interpello, nell'ordine, si rivolge.

### Art. 12 bis

#### Ulteriori criteri per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA

1. Qualora al termine delle operazioni previste all'art. 14 CCNI, residuino ulteriori disponibilità di DSGA per l'intero anno scolastico, gli A.T., previa pubblicazione di apposito Interpello al rispettivo Albo e sito, con l'indicazione delle sedi disponibili, procederanno all'individuazione, nell'ordine di seguito indicato, del personale non di ruolo cui conferire l'incarico.
  - a) Ai candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di I fascia delle province della regione Veneto per il profilo di assistente amministrativo e che **abbiano già svolto l'incarico di DSGA per non meno di 180** giorni nel corso di un singolo anno scolastico e che siano **in possesso del titolo di studio** previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024;
  - b) Ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto di 3<sup>a</sup> fascia del profilo di assistente amministrativo delle scuole della regione Veneto e che **abbiano già svolto l'incarico di DSGA per non meno di 180** giorni nel corso di un singolo anno scolastico e che siano **in possesso del titolo di studio** previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024;
  - c) Ai candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di I fascia delle province della regione Veneto per il profilo di assistente amministrativo e che siano **in possesso del titolo di studio** previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024;
  - d) Ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto di 3<sup>a</sup> fascia del profilo di assistente amministrativo delle scuole della regione Veneto e che siano **in possesso del titolo di studio** previsto dall'Allegato 1 del D.M. n. 74/2024.

All'interno di ciascun punto i candidati verranno graduati sulla base delle tabelle allegate alla procedura

valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. n. 74 del 2024. La domanda non può essere presentata da candidati che nei due anni scolastici precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari.


2. A pena di inammissibilità, è consentito produrre domanda per una sola provincia.
3. Non possono essere destinatari di incarico da DSGA gli aspiranti che nel precedente anno scolastico, dopo aver accettato l'incarico, hanno rinunciato allo stesso. Fanno eccezione unicamente coloro che hanno rifiutato e/o rinunciato all'incarico per comprovati e documentati motivi di salute incompatibili con l'incarico da ricoprire. I motivi devono essere comunicati all'Ufficio procedente nei termini stabiliti per la manifestazione della disponibilità.
4. Non è possibile rinunciare all'incarico per il profilo di DSGA e successivamente accettare un altro incarico di DSGA in altra istituzione scolastica.
5. Le parti concordano di aggiornarsi per l'individuazione di ulteriori criteri, qualora all'esito dell'applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 12bis, residuino ulteriori disponibilità da coprire.

### Art. 13 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa integrale rinvio alle disposizioni del CCNI.

Per la parte pubblica:

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,  
il Direttore Generale, Marco Bussetti




Per le OO.SS. regionali

CISL FSUR Sandra E. Biolo




FLC CGIL Michael Cacciato

SNALS CONFSA Daniela Avanzi



FEDERAZIONE GILDA UNAMS Fabrizio Reberschegg



ANIEF